



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)  
e dal Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)**

*(V. Stampato Camera n. 5521)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 ottobre 2012*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana  
e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone  
condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012**

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo di cui alla presente legge, valutati in euro 94.120 a decorrere dall'anno 2012, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione previste dall'Accordo di cui alla presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DELL'INDIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

IL Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, d'ora in avanti denominate "GLI STATI CONTRAENTI,"

DESIDERANDO sviluppare la loro cooperazione per il trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione sociale,

HANNO CONVENUTO quanto segue.

Articolo 1Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- a) "condanna" è qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato per un determinato periodo di tempo o per tutta la vita;
- b) "sentenza" è una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;
- c) "Stato Trasferente" è lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;
- d) "persona condannata" è la persona che sconta una pena detentiva in seguito ad una sentenza pronunciata del giudice;
- e) "Stato Ricevente" è lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita al fine di scontare la sua pena o quel che ne resta;

Articolo 2Principi Generali

- 1) Secondo le disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel territorio di uno Stato Contraente può essere trasferita nel territorio dell'altro al fine di scontare la pena che gli è stata inflitta. A tale proposito, e a norma del presente Accordo, egli può manifestare allo Stato Trasferente o a quello Ricevente, la propria volontà di essere trasferito.
- 2) Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato Ricevente o da quello Trasferente.

- 3) Il trasferimento può essere richiesto da una persona condannata che è cittadina di uno degli Stati Contraenti o anche da terzi aventi titolo ad agire per suo conto e a norma delle leggi dello Stato Contraente.
- 4) Il presente Accordo non è applicabile se la persona è stata condannata per un reato previsto dalla legge militare.

Articolo 3  
Autorità Centrali

- 1) Le richieste di trasferimento sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali degli Stati Contraenti.
- 2) L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica italiana è il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica dell'India è il Ministero dell'Interno.
- 3) In caso uno Stato Contraente cambia Autorità Centrale, dovrà notificarlo all'altro attraverso i canali diplomatici.

Articolo 4  
Condizioni per il trasferimento

Il presente Accordo si applica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata è un cittadino dello Stato Ricevente;
- b) la sentenza è definitiva;
- c) non ci sono procedimenti penali a carico della persona condannata nello Stato Trasferente laddove si richiede la sua presenza;
- d) la durata della pena ancora da eseguirsi nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento;
- e) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali - il suo legale rappresentante, acconsente al trasferimento;
- f) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;

Illo Stato Trasferente e lo Stato Ricevente sono d'accordo sul trasferimento.

#### Articolo 5

##### Obbligo di fornire informazioni

Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il presente Accordo, deve essere informata dallo Stato Trasferente del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

#### Articolo 6

##### Richiesta e documenti a sostegno

Ogni persona condannata può richiedere di essere trasferita in conformità al presente Accordo avanzando domanda scritta alle competenti autorità dello Stato Trasferente o dello Stato Ricevente.

Se la persona condannata presenta la richiesta allo Stato Ricevente, esso dovrà trasmetterla allo Stato Trasferente;

Lo Stato Trasferente trasmette allo Stato Ricevente:

a) se la richiesta è presentata allo Stato Trasferente, una copia di tale richiesta;

b) nome, data e luogo di nascita e residenza, se conosciuta, nello Stato Ricevente della persona condannata, insieme a copia del passaporto o di qualunque altro documento d'identità e, laddove possibile, le impronte digitali;

c) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;

d) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;

e) copia autenticata della sentenza definitiva di condanna;

f) copia delle disposizioni di legge su cui è fondata la sentenza;

g) una dichiarazione che indichi la parte della condanna già scontata, oltre ad informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;

h) quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato Trasferente ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato Ricevente;

i) una dichiarazione dello Stato Trasferente nella quale si acconsente al trasferimento della persona condannata.

- Al fine di giungere ad una decisione sulla base di una richiesta formulata in conformità a questo Accordo, lo Stato Ricevente invierà i seguenti documenti ed informazioni allo Stato Trasferente, a meno che uno dei due non abbia già deciso di non acconsentire al trasferimento;
- a) una dichiarazione o un documento che indichi che la persona condannata è un cittadino dello Stato Ricevente;
  - b) copia della legge in vigore nello Stato Ricevente che prevede che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato Trasferente costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
  - c) una dichiarazione sugli effetti di legge o regolamenti relativi alla durata e all'applicazione della condanna nello Stato Ricevente a trasferimento avvenuto della persona condannata, compresa, se possibile, una dichiarazione sugli effetti del comma 3, Art. 9 del presente Accordo sul trasferimento;
  - d) la disponibilità dello Stato Ricevente ad acconsentire al trasferimento della persona condannata e l'impegno a somministrare il restante della pena;
  - e) qualsiasi ulteriore informazione o documento lo Stato Trasferente consideri necessario.
- 5) Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto e devono essere indirizzate alle Autorità centrali degli Stati Contraenti.

#### Articolo 7

##### Consenso e verifica

- 1) Lo Stato Trasferente garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge dello Stato Trasferente.
- 2) Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato Ricevente lo richieda espressamente, lo Stato Trasferente deve dare a quest'ultimo la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità delle leggi dello Stato Ricevente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato in modo volontario e con piena consapevolezza delle conseguenze legali ad esso inerenti.

Articolo 8Decisione

Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformità alla finalità che si intende perseguire con il presente Accordo, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le autorità degli Stati Contraenti considerano, tra gli altri fattori, la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nonché la gravità del reato commesso, le precedenti condanne del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Articolo 9Continuazione dell'esecuzione della condanna

- 1) Salvo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Accordo, le autorità dello Stato Ricevente devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato Trasferente.
- 2) L'esecuzione della sentenza sarà disciplinata dalla legge dello Stato Ricevente e soltanto tale Stato sarà competente per l'adozione di tutte le relative decisioni.
- 3) Se la condanna è per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con le leggi dello Stato Ricevente, quest'ultimo può, con il consenso dello Stato Trasferente, adeguare la pena ad una prevista dal proprio ordinamento per un reato simile. Riguardo la natura e la durata, la pena così modificata dovrà corrispondere il più possibile a quella inflitta dalla condanna nello Stato Trasferente. Non dovrà, tuttavia, aggravare né per natura né per durata, la condanna inflitta dallo Stato Trasferente.

Articolo 10Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato Trasferente ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

Articolo 11Grazia, amnistia, indulto

- 1) Ciascuno Stato può accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.

- 2) Lo Stato Ricevente, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darvi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.

#### Articolo 12

##### Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato Ricevente deve cessare l'esecuzione della pena non appena è informata dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

#### Articolo 13

##### Informazioni concernenti l'esecuzione

Lo Stato Ricevente fornirà informazioni allo Stato Trasferente:

- a) quando l'esecuzione della pena è stata completata;
- b) se la persona condannata evade prima della fine della pena. In tal caso, lo Stato Ricevente prenderà provvedimenti per effettuare il suo arresto ed assicurarsi che scontì il restante della pena e che sia ritenuto responsabile anche di evasione in conformità alle leggi dello Stato Ricevente.
- c) se lo Stato Trasferente richiede un rapporto speciale.

#### Articolo 14

##### Transito

- 1) Se uno Stato Contraente entra in accordi per il trasferimento di una persona condannata con uno Stato terzo, l'altro deve cooperare per facilitarne l'eventuale transito attraverso il proprio territorio. Lo Stato nel cui territorio la persona trasferita è diretta dovrà presentare preventivamente richiesta di transito all'altro.
- 2) Uno Stato potrà rifiutare il transito se la persona condannata è un proprio cittadino.
- 3) Le richieste di transito e le risposte saranno comunicate a norma dell'articolo 3 del presente Accordo.

#### Articolo 15

Spese

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato Ricevente, tranne le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato Trasferente.

Lo Stato Ricevente può, tuttavia, chiedere o tentare di recuperare tutto o parte dei costi di trasferimento dalla persona condannata o da altra fonte.

Articolo 16Lingua

Le domande di trasferimento e i documenti allegati saranno in inglese o accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

Articolo 17Ambito di Applicazione

Il presente Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 18Risoluzione delle controversie

- 1) Le Autorità Centrali si impegnano a risolvere reciprocamente ogni controversia dalla interpretazione, applicazione o esecuzione di questo Accordo.
- 2) Se le Autorità Centrali non sono in grado di risolvere la controversia reciprocamente, quest'ultima sarà risolta attraverso canali diplomatici.

Articolo 19La Consegna delle Persona Condannata

La consegna della persona trasferita da parte dello Stato Trasferente a quello Ricevente dovrà avvenire in una località concordata tra i due Stati. Lo Stato Ricevente è responsabile del trasporto del detenuto dallo Stato Trasferente ed anche della custodia della persona condannata al di fuori del proprio territorio.

Articolo 20


Disposizioni Finali

- 1) Il presente Accordo è subordinato a ratifica. Ogni Stato Contraente notificherà all'altro il prima possibile, per iscritto, attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure giuridiche necessarie alla entrata in vigore dell'Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese, dalla data dell'ultima notifica.
- 2) Ogni emendamento o modifica al presente Accordo concordato dagli Stati Contraenti, avrà validità come l'Accordo stesso.
- 3) L'Accordo avrà validità per un periodo indeterminato. Tuttavia, può essere rescisso da ciascuno degli Stati Contraenti mediante preavviso scritto all'altro. La conclusione avrà effetto dopo sei mesi a partire dalla data di tale preavviso.
- 4) Nonostante la rescissione, questo Accordo continuerà ad applicarsi all'esecuzione di condanne di persone che sono state trasferite, in conformità di questo Accordo, prima della data in cui tale rescissione ha effetto.


In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il giorno 10 del mese VIII dell'anno 2012 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, hindi ed inglese \_\_\_\_\_ tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di diversità di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica dell'India



**AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India, hereinafter referred to as "The Contracting States",

DESIRING to develop their cooperation on the transfer of sentenced persons in order to facilitate their social rehabilitation;

HAVE AGREED as follows:

**Article 1  
Definitions**

For the purpose of this Agreement:

- a) "sentence" shall be any punishment or measure involving deprivation of personal liberty ordered by a court for the commitment of a criminal offence for a determinate period of time or for life imprisonment;
- b) "judgment" shall be a decision of a court imposing a sentence;
- c) "Transferring State" shall be the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been, transferred;
- d) "sentenced person" means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgement passed by a criminal court;
- e) "Receiving State" shall be the State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence or remainder thereof.

**Article 2  
General principles**

- 1) A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other, in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the Transferring or the Receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.
- 2) Transfer may be requested by either the Transferring or the Receiving State.
- 3) Transfer may also be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State.
- 4) The present Agreement shall not apply if the sentenced person has been convicted for an offence under the military law.

### Article 3 Central Authorities

- 1) Requests for transfer shall be sent through the Central Authorities of the Contracting States.
- 2) The Central Authority for the Government of the Republic of Italy shall be the Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale (Ministry of Justice - Department for Justice Affairs - Directorate General for Criminal Justice).  
The Central Authority for the Government of the Republic of India shall be the Ministry of Home Affairs.
- 3) In case a Contracting State changes its Central Authorities, it shall notify the other through diplomatic channels.

### Article 4 Conditions for transfer

- A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:
- a) the sentenced person is a national of the Receiving State;
  - b) the judgment is final;
  - c) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the Transferring State in which his presence is required;
  - d) at the time of receipt of the request for transfer, the sentence still to be served by the sentenced person is at least one year;
  - e) the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of his/her age or physical or mental condition, by any other person entitled to act on his behalf;
  - f) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the law of the Receiving State or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
  - g) the Transferring and Receiving States agree to the transfer.

### Article 5 Obligation to provide information

Any sentenced person to whom this Agreement may apply shall be informed by the Transferring State of the substance of this Agreement and of the legal consequences of transfer.

## Article 6

## Request and supporting documents

- 1) Any sentenced person may request to be transferred under this Agreement submitting a written request to the authorities of either the Transferring or Receiving State.
- 2) If the request is submitted by the sentenced person to the Receiving State that State shall transmit it to the Transferring State.
- 3) The Transferring State shall transmit to the Receiving State the following:
  - a) in case the request is submitted to the Transferring State, a copy of that request;
  - b) name, date of birth, place and address in the Receiving State, if any, of the sentenced person, along with a copy of his passport or any other personal identification documents and fingerprints, as possible;
  - c) information on the nature, duration and date of commencement of the sentence;
  - d) a statement of the facts upon which the sentence was based;
  - e) a certified true copy of the final judgment;
  - f) a copy of the law provisions on which the sentence is based;
  - g) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission of sentence or any other element to the enforcement of the sentence;
  - h) whenever appropriate, any medical or social report on the sentenced person, any information on his/her treatment in the Transferring State and any recommendation for continuing his/her treatment in the Receiving State;
  - i) a statement from the Transferring State agreeing to the transfer of the sentenced person.
- 4) For the purpose of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the Receiving State shall send the following information and documents to the Transferring State unless either the Receiving or the Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
  - a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the Receiving State;
  - b) a copy of the relevant law of the Receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Transferring State constitute a criminal offence according to the law of the Receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
  - c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the Receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 3 of Article 9 of this Agreement on his transfer;

- d) the willingness of the Receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence still to be served;
- e) any other information or document which the Transferring State may consider necessary.
- 5) Any request and any reply shall be made in writing and addressed to the Central Authorities of the Contracting States.

#### Article 7 Consent and its verification

- 1) The Transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Transferring State.
- 2) If the Receiving State makes express request, before the transfer is carried out, the Transferring State shall grant the other an opportunity to verify, through an official appointed in compliance with the law of the Receiving State, that the consent of the sentenced person is given voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof.

#### Article 8 Decision

The authorities of the Contracting States, before deciding on the transfer of a sentenced person in compliance with the aims of this Agreement, in order to favour and facilitate the social rehabilitation of the convicted person shall consider, among other factors, the sovereignty, security and any other essential interest of the State, as well as the seriousness of the offence committed, any previous conviction, the social and family bonds with the environment of origin and health conditions.

#### Article 9 Continued enforcement of sentence

- 1) Save as provided under Article 11 of this Agreement, the Authorities of the Receiving State shall continue to enforce the sentence complying with the nature and duration of the sentence inflicted by the judgment of the Transferring State.
- 2) The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.
- 3) If the sentence is by its nature or duration or both, incompatible with the law of the Receiving State, that State may, with the prior consent of the Transferring State, adapt the sentence to a sentence prescribed by its own law for a similar offence. As to its nature and duration, the adapted sentence shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgement of the Transferring State. It shall, however, not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed by the Transferring State.

**Article 10**  
**Review of judgment**

The Transferring State alone shall have the right to decide on any application for review of the judgment.

**Article 11**  
**Pardon, Amnesty or Commutation**

1) Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its domestic law, giving immediate communication thereof to the other State.

2) The Receiving State, after being informed of one of the above measures of clemency, shall immediately enforce it in compliance with its own laws.

**Article 12**  
**Termination of enforcement**

The Receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Transferring State of any decision or measure as a result of which that sentence ceases to be enforceable.

**Article 13**  
**Information on enforcement of sentence**

The Receiving State shall inform the Transferring State:

- a) when the enforcement of the sentence has been completed;
- b) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases, the Receiving State shall take measures to secure his arrest for the purpose of serving the remainder of his sentence and render him also liable for escaping from prison under the relevant law of the Receiving State;
- c) if the Transferring State requests a special report.

**Article 14**  
**Transit**

1) If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of a sentenced person with any third State, the other shall cooperate in order to facilitate the transit of the said sentenced person through its territory.

The State where the person transferred is directed shall submit to the other State a request for transit in advance.

2) A State may refuse to grant transit if the sentenced person is one of its nationals.

3) Requests for transit and relevant replies shall be communicated as per Article 3 of this Agreement.

**Article 15****Costs**

- 1) Any cost deriving from the enforcement of this Agreement shall be borne by the Receiving State, except for costs incurred exclusively on the territory of the Transferring State.
- 2) The Receiving State may, however, demand or seek to recover all or part of costs of transfer from the sentenced person or from any other source.

**Article 16****Language**

Requests and supporting documents shall be in English or accompanied by a translation into English.

**Article 17****Scope of Application**

This Agreement shall apply to the enforcement of sentences imposed before or after its entry into force.

**Article 18****Settlement of Disputes**

- 1) The Central Authorities shall endeavour to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.
- 2) If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

**Article 19****Handing Over of Sentenced Persons**

The handing over of the transferred person by the Transferring State to the Receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the Transferring and Receiving States. The Receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the Transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside its territory.

**Article 20****Final Provisions**

- 1) This Agreement shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force on the first day of the second month of the date of the last notification.
- 2) Any amendment or modification to this Agreement agreed upon by the Contracting States shall come into force as the Agreement itself.

3) The Agreement shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either Contracting State by giving a written notice of termination to the other. The termination shall take effect after six months from the date of such notice.


4) Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of persons who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at ROME on the 10<sup>th</sup> day of VI, 2012  
in the Italian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Republic of Italy



  
For the Government  
of Republic of India



